

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

(120^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1750
ZANE, relatore	1750

« Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » (2514) (D'iniziativa dei deputati Pastore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1763, 1768
ANGELINI	1766
BITOSSÌ	1766
DE BOSIO	1767
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1768
GRAVA, relatore	1764

« Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali » (2516) (D'iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi, Stella ed altri,

Magnani ed altri, Storchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1755, 1759
BARBARESCHI	1757
DE BOSIO	1757
FIGLIO	1756
GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	1758
ZANE, relatore	1755, 1758

« Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (2518) (D'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi, Pastore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1773, 1775, 1777
BITOSSÌ	1776
DE BOSIO	1776
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1776
GRAVA, relatore	1773

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ragno è sostituito dal senatore Marina.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gui ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato modificazioni soltanto agli articoli 7 e 9 del disegno di legge. Si tratta di modificazioni intese a rafforzare maggiormente le rappresentanze della categoria interessata nel Comitato centrale e nei Consigli provinciali dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

All'articolo 7, infatti, si prevede che il Comitato centrale sia formato, anzichè da cinque, da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso. È una modifica della quale noi non possiamo che prendere atto con soddisfazione, poichè dimostra, come ho detto, che è stato accolto il principio di rafforzare ulteriormente nel Comitato centrale la rappresentanza della benemerita categoria dei mutilati del lavoro. Altrettanto dicasi dell'articolo 9, ove è previsto che i Consigli provinciali, anzichè essere composti complessivamente da nove membri, siano composti da undici membri di cui sette, anzichè cinque, eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro.

Sempre all'articolo 9, inoltre, e precisamente al terz'ultimo e penultimo comma, vengono introdotte altre due modifiche in conseguenza a quelle già apportate nei primi commi. Sono le seguenti: il presidente del Consiglio provinciale viene eletto dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi;

inoltre: « per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti 7 membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza ». Nel vecchio testo, invece, come abbiamo visto, i componenti il Consiglio provinciale erano nove, i membri elettivi erano cinque, e fra questi cinque un solo posto doveva essere riservato alla minoranza.

Non ho nulla da aggiungere, se non che sono favorevole al testo del disegno di legge così come è stato modificato dalla Camera dei deputati agli articoli 7 e 9.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma dell'articolo 7 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, oltrechè dal Presidente che lo presiede, è composto:

da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente;

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli Studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il Direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.
(È approvato).

Il disegno di legge risulta, pertanto, così formulato:

Art. 1.

All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 4.

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

Art. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1) e 2) in eccedenza a quelli fissati nei punti 1) e 2) predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6) rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1) e 2) del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti, fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

il Presidente;

il Comitato centrale;

il Consiglio nazionale;

il Collegio dei sindaci;

il Consiglio provinciale.

Art. 7.

Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, oltrechè dal Presidente che lo presiede, è composto:

da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli Studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il Direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le ele-

zioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Art. 11.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal Presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Art. 12.

Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Art. 13.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del Presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del Presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 18.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme di attuazione della presente legge.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi, Stella ed altri, Magnani ed altri, Storchi ed altri: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali » (2516)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi, Stella ed altri, Magnani ed altri, Storchi ed altri: « Miglioramenti delle prestazioni economiche della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. Esaminando per la prima volta nella seduta del 20 febbraio 1957 il disegno di legge n. 1472, relativo all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, ho avuto l'occasione di richiamare l'attenzione di questa Commissione sul grave problema dello adeguamento delle rendite corrisposte ai mutilati ed invalidi del lavoro, ed ho auspicato, in armonia a miei precedenti interventi, un acceleramento dei tempi nella formazione di provvedimenti legislativi atti a migliorare le prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia nel campo dell'in-

dustria che in quello, ancor più critico, della agricoltura.

Discutendosi i bilanci del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di precedenti esercizi, numerosi colleghi si erano occupati seriamente del problema, senza per altro aver modo di affrontare in sede legislativa l'argomento, che legittimamente tiene da anni in apprensione una benemerita categoria, la quale ha dato alla Nazione un contributo prezioso di sangue, di dolore e di valorose esperienze nel campo del progresso.

Sino dal 22 novembre 1951 la 10^a Commissione del Senato, approvando il disegno di legge (diventato poi, l'11 gennaio 1952, legge numero 33) che accordava miglioramenti delle prestazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si esprimeva all'unanimità su di un ordine del giorno, nel quale si auspicavano, fin da allora, provvedimenti legislativi che in modo organico migliorassero il trattamento degli infortunati sul lavoro.

Purtroppo solo ora la nostra Commissione, attraverso l'esame del disegno di legge numero 2516 che raccoglie in sé varie proposte di iniziativa parlamentare, ha modo di entrare nel vivo di questo problema angoscioso, la cui risoluzione è da anni giustamente reclamata. Ed è ora possibile affrontare l'esame di un testo che reca notevoli benefici alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, perchè si sono raccolti gli sforzi e la buona volontà dei componenti dell'XI Commissione della Camera dei deputati che, secondando l'impegno del Ministro, hanno dato vita ad un testo concordato su relazione dell'onorevole Sabatini.

È da rilevare che il problema del riordinamento di tutta la materia è quanto mai complesso. Basti ricordare, come ha fatto il Sottosegretario Delle Fave, che negli ultimi venti anni, cioè da quando si è avuta la legge del 17 agosto 1935, vi sono stati oltre 50 provvedimenti che hanno genericamente e generalmente apportato miglioramenti economici. La materia è quanto mai complessa, se si pensa che lo stesso Governo si è dovuto porre ad un certo momento il tema della possibile richiesta di una delega per conseguire un definitivo assetto della materia stessa in sede legislativa.

Il disegno di legge in esame, in attesa di un riordinamento generale del complesso settore, si propone di occuparsi intanto di quella parte economica che non poteva più oltre essere dilazionata, senza arrecare ulteriore grave danno alla benemerita categoria.

La struttura normativa non poteva invece essere esaurientemente affrontata in un disegno di legge che, come quello in esame, doveva per ora occuparsi di problemi di carattere immediato. Basti pensare che l'I.N.A.I.L. ha già provveduto, a seguito di un ordine del giorno approvato lo scorso anno dalla XI Commissione della Camera, a dare degli acconti ai mutilati ed invalidi del lavoro sui preannunciati miglioramenti; questo ci fa comprendere come sia urgente e indilazionabile un provvedimento che concreti tali miglioramenti economici in via definitiva, togliendo i mutilati e gli invalidi da uno stato di incertezza, e l'istituto assicuratore dalla situazione anormale che abbiamo avuto modo, altre volte di rilevare.

Gli importanti miglioramenti introdotti col provvedimento in esame rappresentano un notevole passo avanti nella via di un più giusto adeguamento delle rendite degli infortunati sul lavoro al costo della vita.

Le norme contenute nel provvedimento in esame consistono nell'aumento del 20 per cento di tutte le rendite e assegni in atto goduti per infortuni avvenuti, o malattie professionali contratte, nel periodo dal 31 dicembre 1948 al 1º gennaio 1958.

Un principio nuovo è stato introdotto in questa legge, laddove si prevede la concessione di una maggiore assistenza economica nei casi più gravi, quando cioè, prolungandosi l'assenza dal lavoro oltre il novantesimo giorno, maggiore diventa il danno prodotto all'infortunato dal cessato guadagno; danno aggravato dal fatto che, col novantesimo giorno di assenza dal lavoro, viene a cessare la corresponsione degli assegni familiari. L'innovazione prevista al penultimo comma dell'articolo 1 merita di essere sottolineata poichè toglierà da una grave situazione quegli infortunati, i quali, prolungandosi la durata della loro inabilità oltre il novantesimo giorno di assenza dal lavoro, avranno modo di fruire di una elevazione nella misura della indennità giornaliera, por-

tata al 75 per cento della retribuzione giornaliera.

Sono introdotte inoltre, con gli articoli 5 ed 8, modifiche al massimale e al minimale, sempre al fine di adeguarsi, per quanto è possibile, alla media dei salari attuali. A questo proposito dovrei osservare che, mentre il massimale opera per quanto concerne la determinazione delle rendite, non opera affatto per quanto riguarda il versamento dei premi da parte delle ditte. In altri termini, le contribuzioni vengono effettuate sui salari senza limitazione di sorta. Non voglio esaminare ora i motivi che hanno dato origine a questa vecchia disposizione; ma rilevo, comunque, che ciò ha consentito all'I.N.A.I.L. di consolidare sempre più la propria situazione patrimoniale.

Altre provvidenze meritano di essere poste in rilievo: all'articolo 3 è prevista la facoltà, da parte dei titolari di rendite, di richiedere il riscatto in capitale a condizioni vantaggiose; all'articolo 4 vengono fissati miglioramenti negli assegni da corrispondere agli eredi nel caso in cui l'infortunio abbia avuto per conseguenza la morte. Vanno notate in particolare le modifiche alla legge del 20 febbraio 1950, per quanto riguarda i miglioramenti delle rendite per gli infortuni in agricoltura. In questo campo si è cercato di attenuare uno squilibrio, che per ora non è stato eliminato, data la situazione gravemente deficitaria in cui si trova la gestione dell'I.N.A.I.L. relativamente agli infortuni nel settore dell'agricoltura.

Sulle altre provvidenze contenute in questo disegno di legge, non aggiungo parole per brevità.

Vorrei raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge così com'è, senza apportarvi modificazioni.

FIORE. Questo disegno di legge viene a noi alla vigilia della chiusura della Camera dei deputati.

L'onorevole relatore ha accennato alle discussioni svoltesi in seno a questa Commissione nel 1951, relativamente al disegno di legge che è poi divenuto la legge n. 33, quando fu sostenuta da noi una vera e propria battaglia, soprattutto sul massimale. Il disegno di legge governativo, come ricorderete, proponeva un

massimale di 270 mila lire, mentre noi proponevamo correttamente di attenerci alla legge sulle rendite del 1935, che considerava il massimale superiore di un terzo a quello che era il salario medio nazionale. Si addivenne ad una transazione e, specialmente su proposta del collega Bitossi, il massimale fu portato da 270 mila a 300 mila lire per il settore dell'industria. Faccio presente che sin da allora gli attuari dell'I.N.A.I.L. avevano proposto un massimale di 420 mila lire, il che significa che l'Istituto era in condizioni di farvi fronte.

Da allora in poi, in occasione della discussione di tutti i bilanci del lavoro e della previdenza sociale, noi ci impegnammo nella discussione di questo problema, sia per quanto riguarda il settore industriale, sia soprattutto per quanto concerne il settore agricolo: per quest'ultimo abbiamo spesso usato parole forti, forse troppo forti, ma giustificate dalle condizioni che venivano fatte ai lavoratori dell'agricoltura.

Oggi viene a noi questo disegno di legge, e ci troviamo nell'impossibilità di modificarlo, malgrado le riserve e le proposte che vorremmo fare, poichè modificarlo significa non vederlo più approvato.

Detto questo, non entrerò nei particolari del disegno di legge, e mi limiterò soltanto ad alcuni rilievi.

Per quanto riguarda il massimale, faccio soltanto notare che questo ci porterà, sin dall'inizio della prossima legislatura, ad un'altra battaglia in Parlamento, poichè è chiaro che il massimale stabilito è inferiore al salario medio nazionale; per essere ragionevole, esso dovrebbe raggiungere almeno le 520 mila lire.

Le rendite sono state un po' ritoccate, ma praticamente rimangono sempre nella medesima condizione. Perchè non si è adottato lo stesso sistema usato per le pensioni della previdenza sociale e per quelle degli statali?

In questo modo, infatti, noi tendiamo a creare una sperequazione, poichè si avranno due tipi di rendita per lo stesso grado d'invalidità: la rendita che riceverà colui che si è infortunato prima del 1° gennaio 1958 e la rendita, diversa, che riceverà colui che si è infortunato dopo tale data. Se noi invece avessimo riliquidato tutte le rendite in base ai nuovi massimali, come abbiamo fatto per le pensioni stata-

li e della previdenza sociale, questo inconveniente non si sarebbe verificato.

Desidererei ora un chiarimento dal Ministro.

Si sa che per gli invalidi al cento per cento, ovvero coloro che hanno perduto dall'80 al 100 per cento della capacità lavorativa, e per i super-invalidi, l'I.N.A.I.L. erogò degli assegni cosiddetti di contingenza, stabilendo che tali assegni sarebbero stati praticamente soppressi con i futuri miglioramenti.

Ora, proprio stamani un super-invalido mi faceva notare che se verranno aumentate del 20 per cento le rendite e saranno tolti gli assegni di contingenza, la categoria verrà a subire una perdita, mentre se fossero mantenuti godrebbe di un aumento del 20 per cento. Se quindi l'I.N.A.I.L. deciderà di porre in atto la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione, e toglierà gli assegni di contingenza, coloro che risulteranno danneggiati saranno proprio i super-invalidi e gli invalidi con inabilità assoluta; mi pare che non si possa votare un disegno di legge in questo senso. A me basta che il Ministro ci assicuri che si adopererà presso il Consiglio d'amministrazione e la Presidenza dell'I.N.A.I.L., affinché gli assegni di contingenza vengano mantenuti integralmente.

Quando poi si avranno ulteriori miglioramenti, vedremo come porre il problema.

Fatte queste osservazioni, e senza approfondire ulteriormente l'esame del disegno di legge, dichiaro che noi voteremo favorevolmente, data la situazione in cui ci troviamo.

BARBARESCHI. Non entrerò nel merito del disegno di legge, poichè mi rendo conto che sarebbe difficile ritornare anche su punti che meriterebbero una diversa valutazione.

Non posso a meno, però, di fare un rilievo proprio sul primo punto del disegno di legge, poichè noto che la misura dell'indennità temporanea per gli infortunati, che era precedentemente calcolata in base ai due terzi della retribuzione giornaliera, viene ora ridotta al sessanta per cento della retribuzione giornaliera stessa.

DE BOSIO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, il quale migliora le prestazioni a favore di una categoria che da molto tempo at-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

120ª SEDUTA (12 marzo 1958)

tendeva il miglioramento che, almeno in parte, viene ora concesso.

ZANE, *relatore*. Il chiarimento che mi affretto a dare al senatore Barbareschi è il seguente: l'osservazione da lui fatta, circa la dizione del primo comma dell'articolo 1, è esatta. È stata fatta anche alla Camera dei deputati, e la XI Commissione dopo tale osservazione ha sospeso l'esame dell'articolo 1, procedendo all'approvazione del successivo articolo 5, il cui ultimo comma sostituisce le parole dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765: « è uguale ai trecento trecentosessantunesimi della retribuzione giornaliera », con le parole « è uguale alla retribuzione giornaliera »: cosicchè al salario convenzionale viene sostituito, in forza dell'articolo 5, il salario reale.

L'articolo 1, quindi, integrato dall'ultimo comma dell'articolo 5, non può lasciare alcun dubbio circa l'effettivo miglioramento accordato con la presente legge.

Al senatore Fiore, penso abbia a rispondere esaurientemente l'onorevole Ministro. Anche io mi auguro che, attraverso circolari (che il Ministro ha diramato anche di recente, a proposito della nostra ultima legge sui miglioramenti ai pensionati dall'I.N.P.S.), venga superata l'eventuale sperequazione dei due tipi di rendita per la stessa invalidità.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Risponderò il più precisamente possibile alle domande che mi sono state rivolte. Prima di tutto desidero chiarire il perchè del ritardo con cui il provvedimento in esame è giunto alla fase conclusiva del suo *iter*. Premesso che, ovviamente, non posso rispondere di ciò che può essere avvenuto in precedenza, debbo dire che il Governo, da quando ho assunto la responsabilità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è giunto nella determinazione di rinunciare alla presentazione di un proprio disegno di legge, in materia di prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in considerazione del fatto che erano già all'esame,

sin dal mese di maggio, presso la Camera dei deputati, alcune proposte di legge concernenti il medesimo oggetto. Si tratta, quindi, di uno di quei casi in cui non meriteremmo proprio alcun rimprovero, dato che, se il Governo ha rinunciato a presentare un proprio disegno di legge, lo ha fatto esclusivamente nell'intento di accelerare l'*iter* delle proposte già in discussione. A tal proposito, devo ricordare di aver messo a disposizione dei presentatori delle proposte non solo i funzionari del Ministero, ma anche i Sottosegretari di Stato, e di essermi adoperato io stesso, affinché si giungesse ad un testo concordato, così da accelerare l'entrata in vigore delle norme auspiccate. Una conferma della buona volontà del Governo di giungere a una soluzione positiva del problema è, del resto, offerta dal fatto che, in accoglimento dell'ordine del giorno che era stato votato nel mese di marzo affinché, in vista della Pasqua, fossero concessi acconti sui miglioramenti che si riteneva sarebbero stati decisi, furono accordate anticipazioni (sia pure posteriormente, in vista del Ferragosto, e soltanto per una ristretta categoria d'invalidi). Comunque, va tenuto conto che ciò è stato fatto quantunque fossero ancora in corso le trattative per giungere alla formulazione del testo concordato, e quindi con un provvedimento giuridicamente discutibile. Poi, finalmente, fu possibile arrivare al testo concordato, formulato dall'onorevole Sabatini, che fu preso in esame dalla XI Commissione della Camera dei deputati. In tale sede, si manifestarono però difficoltà all'approvazione del provvedimento, per la tendenza ad apportare modificazioni; fu perciò necessario formare un comitato ristretto. Il persistere dei disaccordi provocò la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Successivamente, essendo stato perfezionato l'accordo sul testo concordato, fu chiesto ed ottenuto che il Presidente della Camera dei deputati ritrasferisse la proposta di legge in sede deliberante alla XI Commissione, dove fu approvata alla unanimità.

Ritengo, pertanto, di poter affermare che, da parte del Governo, è stato fatto tutto quanto era possibile affinché il disegno di legge in esame completasse il suo *iter* prima della scadenza della legislatura: e non è quindi colpa

nostra se tale traguardo è stato raggiunto proprio alla vigilia della scadenza del mandato della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa al meccanismo delle liquidazioni, effettivamente si verificherà il fenomeno di due tipi di liquidazione, a seconda che si tratti di rendite *ante* o *post* 1° gennaio 1958. Difatti, per le rendite pregresse, si ha un miglioramento del 20 per cento, mentre per le rendite successive, per i casi cioè di infortuni avvenuti dopo il 1° gennaio 1958, si prevede la liquidazione sulla base dei nuovi minimi e massimi, oppure secondo altre convenzioni, per l'agricoltura. Faccio notare che anche l'orientamento del Governo era favorevole all'eguaglianza del trattamento, cioè a procedere alla riliquidazione sulla base dei nuovi minimi e massimi. Senonchè, in sede di Commissione della Camera, furono proprio i deputati appartenenti al settore politico del senatore Fiore che preferirono arrivare a questa forma transattiva; e ciò per una ragione sostanziale, in quanto, con la riliquidazione alcuni avrebbero avuto miglioramenti ed altri no. Comunque, questa è la transazione che è stata raggiunta, ed essa certamente comporta l'inconviene lamentato.

Per quanto riguarda il quesito relativo ai superinvalidi, debbo rispondere che nemmeno l'assegno di contingenza erogato dal Consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.I.L. aveva base giuridica, in quanto siffatti provvedimenti si dovrebbero adottare con legge. Noi ora facciamo ritornare queste erogazioni all'alveo della legalità. Se, tuttavia, l'assegno di contingenza finora erogato risulterà superiore al 20 per cento, stabilito dal disegno di legge in esame, noi certamente faremo in modo che non si torni indietro. Debbo anche dire che abbiamo avvicinato i grandi invalidi ai superinvalidi, perchè con questo disegno di legge si estende il trattamento del 100 per cento di invalidità anche a coloro che hanno un'inabilità dell'80 per cento. Per gli altri, diamo il 20 per cento di maggiorazione.

Occorrerà ora che il Consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.I.L. si ponga su una base di legalità, perchè, evidentemente, noi non possiamo andar oltre con acconti, disposti dal Ministero in base a ordini del giorno. Natu-

ralmente, faremo in modo che non ne derivi danno a questi lavoratori benemeriti, per i quali avremo la massima delle attenzioni.

In ordine alla domanda posta dal senatore Barbareschi, ritengo sufficiente la risposta data dal relatore, che il provvedimento, anche se apparentemente può suggerire il dubbio di un passo indietro, costituisce indubbiamente un miglioramento, dato che si passa dal salario convenzionale a quello effettivo.

Ritengo pertanto che il provvedimento in discussione possa essere approvato, e fin d'ora ringrazio gli onorevoli senatori del loro consenso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: « nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera », sono sostituite le seguenti: « nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: « l'indennità decorre dal decimo giorno successivo », sono sostituite le seguenti: « l'indennità decorre dal quarto giorno successivo ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:

« Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».

L'articolo 39 ora citato è modificato dall'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento ».

Nello stesso comma, dopo le parole: « aliquota pari al grado di inabilità », è aggiunto il seguente numero:

« 3) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento ».

La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al 20 per cento, è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942.

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al 29 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capi-

tale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ».

(È approvato).

Art. 4.

Nel terz'ultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: « L'assegno è di lire cinquantamila » è sostituita come segue:

« L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentotto-mila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali » del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali »;

b) nell'ultimo comma, alle parole: « è uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera » sono sostituite le seguenti: « è uguale alla retribuzione giornaliera ».

(È approvato).

Art. 6.

L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, è soppressa.

L'importo dell'indennità di caropane di cui al comma precedente è conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno *ad personam* aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali è aggiunto ed è comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

(È approvato).

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: « dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti », sono sostituite le seguenti: « dall'età di dodici anni ai settanta compiuti ».

(È approvato).

Art. 8.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni, lire 400,

per le donne di età superiore a 16 anni, lire 300,

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni, lire 150.

Art. 2. — Nel primo comma, alle parole: « retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni », sono sostituite le seguenti: « retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al 20 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicu-

ratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

Il valore capitale delle rendite verrà calcolato in base alle tabelle approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1953 ».

Art. 3. — Nel secondo comma, il periodo da: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure » a « lire ottomila negli altri casi », è sostituito come segue: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto ».

(È approvato).

Art. 9.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1º gennaio 1958 o per malattia

professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1º gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 10.

Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1º gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1º gennaio 1958.

(È approvato).

Art. 11.

A decorrere dal 1º gennaio 1958, gli assegni previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale nonché degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 12.

Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è determinato per ciascuna provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed è iscritto nei ruoli della imposta

fondiarìa ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942.

(È approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

(È approvato).

Art. 14.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » (2514) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Su tale disegno di legge, la 2ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« Oggetto del disegno di legge è la tutela dei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici, che prestano la loro opera continuativa e prevalente di almeno quattro ore

giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura. Nel disegno di legge sono rispettati i principi generali del rapporto di lavoro: invero è stabilito che l'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo, per il datore di lavoro, di denunziare entro 30 giorni l'avvenuta assunzione, al competente ufficio di collocamento.

Ad eliminare speculazioni di terzi, è vietata l'attività del mediatore. L'assunzione presuppone la presentazione del libretto di lavoro, le tessere ed i libretti di assicurazione sociale, la carta d'identità e la tessera sanitaria.

Il lavoro dei minorenni viene tutelato, facendo obbligo al datore di lavoro di farsi rilasciare una dichiarazione scritta da chi esercita la patria potestà, dichiarazione vidimata dal sindaco del Comune.

Nella regolamentazione dei diritti e dei doveri del lavoratore e del datore di lavoro, si delinea la parità del trattamento, nonchè la tutela del lavoratore, sia nell'integrità fisica e morale, che nella sua personalità e nella sua libertà.

Sono rispettati i principi relativi al riposo settimanale, agli orari di lavoro e di riposo, ed alle ferie.

Il disegno di legge prevede la creazione di una commissione centrale e quella delle commissioni provinciali, la prima per esprimere pareri e formulare proposte per una migliore tutela dei lavoratori domestici, le commissioni provinciali per rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e stabilire norme regolamentari in ordine al lavoro domestico.

Il disegno di legge contempla, altresì, il congedo matrimoniale e regola la cessazione del rapporto di lavoro, assicurando l'indennità di preavviso e quella di anzianità, nonchè la tredicesima mensilità.

Un punto sul quale può nascere perplessità è quello relativo alla corresponsione dell'indennità di anzianità, anche nel caso di dimissioni del prestatore d'opera. Trattasi invero di un recesso unilaterale, le cui conseguenze si riflettono sul datore di lavoro, che deve provvedere alla sostituzione.

La concessione di una indennità di anzianità anche nel caso di dimissioni contrasta con

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

le norme del decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Fatto il rilievo di cui innanzi, si esprime parere favorevole per il disegno di legge nel suo complesso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, *relatore*. Illustre presidente, onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » viene a soddisfare, finalmente, una delle maggiori aspirazioni, per non dire la maggiore, della benemerita e numerosa categoria delle lavoratrici domestiche. La loro attesa è stata lunga, tenace è stata la loro perseveranza, ma il successo è venuto a coronare la loro pazienza e i loro sforzi, il sorriso a illuminare il loro duro cammino. Nessuno forse più di noi è soddisfatto della meta raggiunta, perchè dal lontano 1920 in poi abbiamo sempre invocato la tutela del rapporto del lavoro domestico e il suo inserimento nel nostro sistema assicurativo previdenziale. Le tappe di questo faticoso cammino sono state lente, ma costanti; brevi, ma sicure. Noi non abbiamo mai perduto di vista la meta che oggi abbiamo raggiunta. Sono certo, posso anzi assicurare, che tutti i lavoratori e le lavoratrici della casa saranno grati e riconoscenti a questa nostra Commissione, che di loro ha bene meritato.

Permettete, onorevoli colleghi, che getti uno sguardo fugace alla strada percorsa, ora che la vetta è stata raggiunta. Nel mio primo intervento in Senato, il 16 settembre 1948, sul disegno di legge n. 21, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, affermavo, e non a torto, che, a mio modesto avviso, questa benemerita categoria di persone, cioè quella delle domestiche, giustamente era stata esclusa dall'ufficio di collocamento perchè esse formano parte integrante della famiglia, e sono un elemento quasi indispensabile della tranquillità familiare. Purtroppo, lamentavo, esse vanno scomparendo. Aggiungevo ancora che il collocamento di questo personale non deve assolutamente essere fatto, per ovvie ed evidenti ragioni, per il tramite di agenzie o di mediatori, che non possono dare assicurazioni o garanzie di sorta, a prescindere dal fatto

che codesti intermediari sottraggono alla collocata il 40-50 per cento del primo salario. Questo divieto fu trasfuso nella legge n. 264, del 1949, articolo 11, numero 5; sebbene non costituisse un atto positivo vero e proprio della tutela del lavoro domestico, esso significava che il legislatore incominciava a prendere in considerazione questi lavoratori e lavoratrici, fino allora lasciati in balia di se stessi e dimenticati. Difatti, quando fu nominato un comitato ristretto, del quale feci parte, per l'esame di una possibile legge sindacale, comitato presieduto dall'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani, ricordo che affiorò il problema delle lavoratrici delle case private, il cui rapporto di lavoro non poteva formare oggetto di contratto collettivo.

La legge sindacale avrebbe dovuto risolvere il problema, ma, come voi sapete, essa è ancora di là da venire!

Il primo, concreto provvedimento a favore della categoria di cui ci occupiamo fu approvato da questa nostra Commissione il 16 marzo 1951, e divenne poi la legge n. 254 del 2 aprile 1951. Era un provvedimento di modestissima portata economica, in quanto estendeva alla categoria stessa le agevolazioni fiscali, delle quali da molto tempo beneficiavano i lavoratori di altri settori, nella trattazione delle loro vertenze in sede giurisdizionale.

Dicevo, nella mia relazione, che quel disegno di legge era di contenuto economico assai modesto, vorrei quasi dire di forma, di procedura, più che di sostanza, insufficiente a risolvere il problema che assilla le lavoratrici delle case private: questo problema era la mancanza di una legge che regolasse il loro rapporto di lavoro. Tuttavia, aggiungevo, esso aveva una grandissima importanza morale, perchè apriva uno spiraglio di luce e dava la fondata speranza che al disegno di legge di procedura sarebbero seguiti quelli di sostanza.

L'urgenza di una tutela del lavoro domestico è dimostrata dal fatto che le lavoratrici delle case private: a) non hanno fissata l'età e le norme relative per la loro assunzione, se minori di età; b) non hanno libretto di lavoro, sebbene sia prescritto dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112; c) non hanno la tessera sanitaria, non orario di lavoro, non riposo

festivo, non assicurazioni di malattia, e via dicendo. E poichè dal censimento del 1951 risulta che erano addetti alla economia domestica circa 377.000 donne e 14.686 uomini, mentre, da quello del 1936, risultava che gli addetti alla economia domestica erano 661.725, dei quali 585.824 donne e 75.901 uomini (ecco perchè dianzi dicevo che vanno scomparendo), il problema non poteva lasciare indifferente il legislatore. Fu infatti varata la prima legge sostanziale, quella del 18 gennaio 1952, n. 35, della quale ebbi l'onore di essere relatore, con cui si estendeva l'assicurazione di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari. Fu questo un decisivo passo avanti per la tutela delle lavoratrici della casa. A questo passo ne seguì un altro, che fruttò all'amico senatore Cesare Angelini e a me, che ne fummo i presentatori, ingiurie e contumelie: voglio dire il disegno di legge n. 255, che divenne poi la legge n. 940 del 27 dicembre 1955, per la corrispondenza della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici.

Dal 1948 al 1953 di cammino se n'era dunque fatto parecchio, ma la cima non era stata ancora raggiunta. È stato, infatti, autorevolmente osservato che la presente condizione delle lavoratrici della casa dimostra facilmente quanto siamo oramai lontani da usi e costumi, un giorno imperanti e ritenuti quasi normali. Grazie all'evoluzione sociale in atto ed in continuo svolgimento, oggi ogni prestatore d'opera — compresa la lavoratrice domestica — vede tutelati e riconosciuti i suoi diritti individuali e familiari. Già il Codice civile (articoli 2240-2246) regola il rapporto di lavoro domestico, prescrive la durata del periodo di prova, stabilisce i diritti e i doveri di chi è ammesso alla convivenza familiare, fissa le norme per la retribuzione, l'alloggio, la cura e l'assistenza medica nelle infermità, la previdenza, le assicurazioni generali, nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il Codice ordina anche il riposo settimanale, il riposo annuale, e dà diritto al conveniente preavviso per la cessazione del rapporto, all'indennità proporzionale agli anni di servizio ed al certificato di lavoro. La legge è intervenuta, inoltre, per la concessione della tredicesima mensilità e per estendere l'assistenza contro le malattie anche alla domestiche pensionate.

Diceva un autorevolissimo personaggio, parlando a un folto gruppo di domestiche: « Questo è già molto: ma non sono pochi coloro i quali stimano ingiustificata la distanza fra le vostre condizioni e quelle di altri prestatori di opera, e, per conseguenza, legittimo il desiderio vostro e di quanti si interessano alle vostre condizioni, perchè sia avviato a soluzione più equa e stabile il vostro rapporto di lavoro; tanto più che una accentuata impopolarità persegue l'attività domestica, con la conseguente crisi di questa particolare specie di mano di opera, tanto utile e anzi, in alcuni casi, tanto necessaria. Abbiamo quindi appreso che autorevoli vostri rappresentanti hanno studiato e proposto, nella competente sede, ciò che, a loro avviso, bisognerebbe ancora fare per venire incontro ai giusti desideri della vostra categoria ». Ora, a questo alto interessamento, lo diciamo con intima, profonda soddisfazione, segue oggi, con questo disegno di legge, la realizzazione concreta: i desideri e i voti delle lavoratrici della casa son finalmente appagati e soddisfatti.

La Camera dei deputati ha lungamente discusso ed esaminato il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione. Dall'esame diligente e attento che il vostro relatore ha fatto di questo disegno di legge, nonostante la ristrettezza di tempo, egli si è convinto che esso meriti il nostro assenso.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce con sufficiente precisione il campo di applicazione della legge, le persone cioè che contempla ed alle quali deve applicarsi.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano il collocamento e le assunzioni, minorenni compresi. Per il collocamento, in particolare, vengono ribadite e meglio specificate le norme in vigore, regolanti la materia.

L'articolo 5 regola, in forma giuridica esatta, il periodo di prova.

Gli articoli dal 6 al 10 riguardano i diritti e i doveri delle parti: il riposo settimanale; lo orario di lavoro; la festività; le ferie.

Una particolare menzione meritano le Commissioni centrale e provinciali, istituite con gli articoli 11, 12, 13 e 14. Io non sono favorevole alla istituzione di sempre nuove e numerose Commissioni; ritengo però che in questo

caso non si potesse fare a meno di commettere alle Commissioni provinciali il compito di rilevare le retribuzioni medie mensili, sul piano provinciale, e le tariffe convenzionali, relative al vitto e all'alloggio, perchè — come ho già detto — non è possibile stipulare, in materia, neppure un contratto di categoria, per mancanza di datori di lavoro organizzati e rappresentati.

Gli articoli dal 15 al 21 disciplinano e regolano, conforme alla prassi vigente per tutti i lavoratori, il congedo matrimoniale, il licenziamento, il preavviso, le relative indennità. Spero che questo fugace *excursus* vi convinca, onorevoli colleghi, come ha convinto me, ad approvare il disegno di legge, come io vi consiglio, vi esorto, vi prego. Avremo così compiuto un'opera socialmente utile e umanamente doverosa, perchè sappiamo di quante spine sia cosparso, di quante lagrime sia bagnato e — non di rado — di quante miserie e vergogne sia segnato, il cammino che le nostre figliole e le nostre sorelle debbono percorrere per guadagnarsi il duro pane quotidiano, servendo in una casa non loro, mentre sognano la propria, lontana. Diamo loro almeno il conforto e l'assicurazione che non le abbiamo dimenticate, che non le dimentichiamo e non le dimenticheremo.

ANGELINI. Credo che gli onorevoli colleghi siano tutti d'accordo nel riconoscere che la categoria degli addetti ai servizi domestici dev'essere tutelata. Come il senatore Grava ha ricordato, proprio per iniziativa parlamentare, e in particolare attraverso la nostra Commissione, furono compiuti in tal senso i primi passi: anzitutto con la legge che prevedeva, per tale categoria di lavoratori, l'assistenza sanitaria, l'assicurazione di malattia e l'indennità di vecchiaia; quindi col provvedimento — emanato a seguito di una proposta presentata dal senatore Grava e da me — che ha stabilito la corresponsione della tredicesima mensilità. Ritengo che tutti siano d'accordo con me nel rilevare che per tante, tantissime famiglie è indispensabile ricorrere a lavoratori domestici; e nel rilevare altresì che — come confermano i dati forniti dal relatore — per le famiglie è divenuto sempre più difficile soddisfare tale ne-

cessità, in quanto i lavoratori domestici, non essendo protetti da leggi o da una qualsiasi disciplina contrattuale, come le altre categorie di lavoratori, vanno progressivamente dimostrando di preferire un'attività presso fabbriche o altri enti, dove è loro garantita un'adeguata tutela.

In questi ultimi anni sono intervenute numerose riunioni di lavoratrici domestiche, le quali, come è noto, nella maggior parte delle città si sono costituite in sindacati. In tali riunioni le lavoratrici domestiche, oltre a discutere a lungo e profondamente i loro problemi, si sono sempre trovate solidali nel ripetere la invocazione che — vista l'impossibilità di arrivare a una formula contrattuale — il Parlamento si rendesse promotore ed autore di una legge atta a garantire il conseguimento delle loro aspirazioni minime. Debbo ricordare che le domestiche hanno anche una Santa protettrice: Santa Zita, lucchese; e, forse perchè in conseguenza di ciò hanno assimilato la tradizione lucchese, i loro sindacati si sono sempre dimostrati consistenti, forti e decisi a combattere senza soste per il raggiungimento delle aspirazioni della categoria.

Oggi, finalmente, il provvedimento legislativo tanto atteso sta per giungere in porto. Sono convinto che non si tratti di un testo perfetto; ma sono altrettanto convinto che quello che sta per realizzarsi oggi è un fatto molto importante per la categoria dei lavoratori domestici. Spetterà ora alle Commissioni centrali e provinciali, oltre che dare una giusta interpretazione delle norme che stanno per entrare in vigore, presentare eventuali proposte, per rendere la legge sempre più perfetta.

Poste tali premesse, tenuto conto che il provvedimento ha favorevolmente superato un approfondito esame presso la Camera dei deputati, e rilevato che il tempo a disposizione impedisce di apportare modificazioni, prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge, che soddisfa, almeno per ora, le esigenze della benemerita categoria dei lavoratori domestici.

BITOSSI. Anche noi approveremo il disegno di legge, perchè risolve una parte notevole dei problemi riguardanti la categoria dei lavora-

tori domestici, garantendo diritti che, sinora, solo in minima parte sono stati rispettati. Nel lamentare la inapplicazione dei contratti nazionali e provinciali, debbo constatare che anche il provvedimento in esame presenta una grave lacuna, in quanto non contempla alcuna penalità per quei datori di lavoro che non applicheranno le norme. Ne conseguirà che l'unico danno, per i datori di lavoro inadempienti, sarà quello di corrispondere in una sola volta, ciò che avrebbero dovuto pagare giorno per giorno. Il provvedimento in esame, quindi, pur promettendo concreti benefici ai lavoratori domestici, presenta, disgraziatamente, la caratteristica di poter non essere rispettato al 100 per cento.

Esaminando poi le singole norme del disegno di legge, si rileva che alcune parti sarebbero meritevoli di essere modificate; dico sarebbero, in quanto, per ragioni evidenti, dobbiamo ancora una volta dichiarare che siamo costretti ad approvare il provvedimento, se non vogliamo provocarne la decadenza. Prego gli onorevoli senatori di valutare, per esempio, la portata della norma riguardante l'orario di lavoro ed il riposo (articolo 8): essa specifica le ore minime di riposo, ma non pone limiti a quelle di lavoro. Penso quindi che tale norma si sarebbe potuta redigere meglio; si sarebbe, cioè, dovuto trovare il modo di suddividere equamente il giorno tra ore di lavoro ed ore di riposo, anche se riconosco che sarebbe stato difficile poi escogitare i mezzi per controllarne l'applicazione. Ritengo che, stabilito l'obbligo delle 8 ore consecutive di riposo notturno, si sarebbero dovute fissare 10-11 ore di lavoro, spezzate da un periodo di riposo diurno, e non dare la facoltà, il diritto anzi, al datore di lavoro di pretendere dal lavoratore domestico anche 16 ore di lavoro giornaliero.

Ancora, se fosse stato possibile procedere a modificazioni, avrei fatto un'obiezione — e gli onorevoli colleghi ne comprenderanno immediatamente i motivi — anche in ordine all'articolo 11, col quale si regola la composizione della Commissione centrale.

Infatti, mentre sono d'accordo circa i compiti e la facoltà di scelta attribuiti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, non riesco a rendermi conto di quali possano essere

le associazioni rappresentative delle famiglie, le quali dovrebbero designare un certo numero di persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, così da permettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sceglierne 6 perchè entrino a far parte della Commissione centrale. Nel medesimo articolo è anche detto di 6 rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria: qui, pertanto, è richiesto che queste associazioni abbiano carattere nazionale; suppongo allora che anche le associazioni rappresentative delle famiglie debbano avere carattere nazionale, perchè altrimenti io darei subito vita ad una organizzazione delle famiglie, cominciando ad iscrivermi e conseguendo così il diritto di entrare in lizza per far parte della Commissione centrale.

Altrettanto dicasi per quel che concerne le Commissioni provinciali, giacchè, nella relativa norma (articolo 12), è detto di 4 persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni. Si tratta, invero, di una norma un po' più precisa della precedente, in quanto il compito della designazione spetta ai Comuni, ma è certo che non vorrei essere nei panni del Sindaco, chiamato ad esercitare tale funzione di scelta.

Nel ripetere che noi approveremo il disegno di legge per motivi vari, ritengo che sia stato opportuno fare questi rilievi, per mettere in risalto che il provvedimento sarebbe stato meritevole di alcune modificazioni, suscettibili di migliorarlo dal punto di vista sociale e dal punto di vista tecnico, soprattutto allo scopo di assicurare una vera rappresentanza delle famiglie che abbiano alle loro dipendenze lavoratori domestici, per garantire una tutela effettiva ed evitare paternalismi.

DE BOSIO. L'ampia, dettagliata e dotta relazione svolta dal senatore Grava — di cui è doveroso dargli atto — ha posto in evidenza la necessità di disciplinare il rapporto di lavoro domestico, come attuazione anche del disposto del Codice civile, opportunamente richiamato dall'onorevole relatore. Pertanto, pur riconoscendo che questo rapporto contrattuale di lavoro non viene disciplinato in modo com-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

pleto con il presente disegno di legge — cosa, del resto, molto difficile nel caso di specie — dobbiamo ammettere che col provvedimento vengono esaudite le più importanti aspirazioni della categoria.

Al senatore Bitossi, il quale vorrebbe garantire l'osservanza delle disposizioni contrattuali con norme di carattere penale, desidero far presente che in materia contrattuale, sia pure di lavoro (cioè per l'osservanza di obbligazioni private, quale, ad esempio, il pagamento del salario), non è lecito dettare norme penali; quindi restrittive della libertà. È chiaro che in caso di inadempienza, si ha diritto di procedere giudizialmente: spetta al magistrato imporre il rispetto degli obblighi contrattuali, non in base a disposizioni penali, ma a norme civili.

Pertanto, esprimo parere favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, rinnovando al senatore Grava il più vivo riconoscimento per aver saputo riprodurre con chiarezza e precisione la situazione e le necessità di questa benemerita categoria di lavoratori e lavoratrici.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo raccomanda vivamente alla Commissione di voler approvare il disegno di legge, considerando che si tratta di regolare un rapporto di lavoro speciale e molto difficile a disciplinarsi. Se lacune vi sono, quindi, come in realtà vi sono, esse dipendono soprattutto dalla speciale natura di questo rapporto.

A parte i rilievi fatti dal senatore De Bosio per quanto concerne le penalità, e che sono esatti, si deve rilevare che non esiste soltanto questa lacuna; quando si è trattato, ad esempio, di stabilire l'orario di lavoro, per cui il disegno di legge originario parlava di due ore di riposo da concedere agli interessati in un dato momento della giornata, si è avuta alla Camera una lunga discussione per decidere se queste due ore fossero convenienti o no. Infine si è preferita la forma discrezionale, e si parla di riposo conveniente durante il giorno, nell'intesa che, affermato il diritto, l'esercizio di questo diritto verrà regolato dalle parti secondo le esigenze familiari,

Per quanto riguarda le associazioni di carattere familiare, esiste, ad esempio, il Fronte della famiglia, che è a base nazionale, esiste l'Associazione famiglie numerose, pure a base nazionale; potrebbero poi sorgerne altre.

Comunque, con questo disegno di legge, più che a dare una regolamentazione precisa di un difficilissimo rapporto di lavoro, si tende a stabilire diritti e doveri delle parti. Si tratta dunque di un primo esperimento, e in seguito vedremo quali risultati darà. Non dimentichiamo che le Commissioni centrali e periferiche sovrintenderanno alla buona applicazione della legge, e saranno incaricate di tutelare questo speciale rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Norme generali).

La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

(È approvato).

Art. 2.

(Collocamento e avviamento al lavoro).

L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro 30 giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

È vietata l'attività di mediatoato comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

(Assunzione).

Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;

3) carta d'identità o documento equipollente;

4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

(È approvato).

Art. 4.

(Lavoratori minorenni).

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

(È approvato).

Art. 5.

(Periodo di prova).

I lavoratori, di cui all'articolo 1 della presente legge, con mansioni impiegate (prelettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.

I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di 8 giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità.

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

(È approvato).

Art. 6.

(Diritti e doveri).

Il lavoratore è tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Il datore di lavoro è tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

(È approvato).

Art. 7.

(Riposo settimanale).

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezzeggiornate, una delle quali coincidente con la domenica.

(È approvato).

Art. 8.

(Orario di lavoro e riposi).

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.

In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

(È approvato).

Art. 9.

(Giorni festivi).

Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.

Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

(È approvato).

Art. 10.

(Ferie).

Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.

La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, 1° comma, a 15 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità; a 25 giorni consecutivi per anzianità superiore;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2°, a 15 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità; a 20 giorni per anzianità superiore.

Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie — ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni — un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'articolo 12.

In caso di licenziamento — comunque avvenuto — o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di 15 giorni come mese intero.

(È approvato).

Art. 11.

(Commissione centrale).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministro dello interno;

da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 12.

(Commissioni provinciali).

In ogni provincia, con decreto del Prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:

da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Prefetto della provincia;

da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

(È approvato).

Art. 13.

(Compiti della Commissione centrale).

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del

lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'articolo 12;

c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.

Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

(È approvato).

Art. 14.

(Compiti delle Commissioni provinciali).

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;

b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle provincie.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.

(È approvato).

Art. 15.

(Congedo matrimoniale).

In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di 15 giorni consecutivi.

Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 16.

(Preavviso).

Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, comma 1º, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2º, in 15 giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i 5 anni di anzianità; in 30 giorni per anzianità pari o superiore ai 5 anni.

Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14.

Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad 8 ore settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.

(È approvato).

Art. 17.

(Indennità di anzianità).

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, comma 1º; l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio;

b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'articolo 5, comma 2º, l'indennità predetta è commisurata a 15 giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.

(È approvato).

Art. 18.

(Indennità in caso di morte del lavoratore).

In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3º grado, ed agli affini entro il 2º grado.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

(È approvato).

Art. 19.

(13ª mensilità).

Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.

(È approvato).

Art. 20.

(Disposizioni transitorie).

L'indennità di anzianità di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, dovuta nel caso di licenzia-

mento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

a) per il lavoratore di cui all'articolo 5, comma 1°, per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro;

b) per i lavoratori di cui all'articolo 5, comma 2°, per ogni anno di anzianità 8 giornate dell'ultima retribuzione in denaro.

(È approvato).

Art. 21.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi, Pastore ed altri: « Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (2518) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi, Pastore ed altri: « Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che le Commissioni permanenti 2^a e 5^a hanno espresso, sul disegno di legge, pareri favorevoli.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge, concernente norme sul riordinamento del fon-

do di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, meriterebbe una trattazione ben più estesa ed un esame ben più approfondito di quello che la ristrettezza del tempo consenta di fare: *motus in fine velocior!*

Meriterebbe, ripeto, un esame più approfondito, per la peculiarità di talune norme previdenziali che contiene e per la complessità delle stesse, racchiuse in ben 84 articoli. Senonchè, *ruit hora*: il volgere, cioè, dell'ora presente mi costringe a farvi una relazione sommaria ed a rilassumere per sommi capi ed a grandi linee il contenuto degli 84 articoli del disegno di legge, anche perchè sono certo che voi li avete letti tutti, e tutti li avete attentamente esaminati.

Per rendere più chiara la mia esposizione su questa materia tanto complessa, consentite che mi rifaccia brevissimamente al concetto originario, ispiratore del disegno di legge in esame, ed ai precedenti di fatto.

La norma legislativa fondamentale che regola il trattamento previdenziale per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è contenuta nell'articolo 110 della legge 13 agosto 1922, n. 1146, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Detto articolo istituiva, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, al quale doveva essere versato un contributo del 10 per cento sugli stipendi e gli assegni corrisposti agli impiegati, in ragione di quattro decimi a carico di costoro e sei decimi a carico dell'esattore. Da questo 10 per cento, però, doveva essere detratto un contributo, da stabilirsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che doveva essere versato per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Si voleva, insomma, assicurare al personale addetto alle esattorie e ricevitorie, per le mansioni importanti e delicate che deve svolgere, un trattamento di pensione migliorativo in confronto a quello stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 (invalidità e vecchiaia).

Su questi due pilastri, fondo e assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, poggia il presente disegno di legge; e tutte le norme contenute negli 84 articoli si snodano e si sviluppano intorno a questi due capisaldi, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri due che, sebbene secondari rispetto ai primi, hanno tuttavia una certa importanza; voglio dire: a) le prestazioni di capitale, in caso di morte o di invalidità dell'iscritto al fondo, di cui al Titolo IV - capi I, II e III, articoli da 40 a 48; b) la variazione delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita, di cui al Titolo III, Capo IV, articolo 39, sul quale richiamo la vostra attenzione, perchè introduce nel nostro sistema previdenziale una lodevole innovazione, dirò così automatica.

Non voglio tediare con la esposizione dei precedenti storici e giuridici e delle varie vicende attraverso le quali dovette procedere questa forma di assicurazione, come tutte le altre del resto; mi limiterò soltanto alla citazione dei testi di legge.

Il regio decreto 4 maggio 1936, n. 971, modificava la norma istitutiva del Fondo, le cui attribuzioni venivano ampliate, nel senso che allo stesso Fondo venivano attribuite anche le funzioni previste dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questo decreto-legge, infatti, stabiliva all'articolo 10 le indennità di anzianità e di licenziamento degli impiegati.

Ancora: poichè il regio decreto 4 maggio 1936, n. 971, aveva ampliato le prestazioni, doveva adeguare, come adeguò, a questa nuova situazione il Fondo, elevando il contributo dal 10 al 12,50 per cento; e il tutto fu normalizzato dal nuovo regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, in sostituzione di quello approvato col regio-decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

L'equilibrio era quindi ristabilito. Non durò molto per la verità: gli avvenimenti succedutisi dopo il 1937 s'incaricarono di romperlo, cosicchè molti altri provvedimenti dovettero intervenire, dopo la tempesta, per migliorare il trattamento di quiescenza dei lavoratori, gravemente compromesso dalla svalutazione monetaria.

Il primo provvedimento fu il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il quale rivalutava del 25 per cento le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1945 e dettava altre norme in merito.

Il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, numero 368, disponeva che il trattamento di previdenza, stabilito, per i lavoratori dipendenti da esattorie e ricevitorie provinciali, con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, venisse riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636; il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 146, istituiva un contributo straordinario del 2,30 per cento a totale carico dei datori di lavoro.

Finalmente, con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, veniva istituito il Fondo adeguamento pensioni, con la specifica finalità di migliorare il trattamento di pensione per il personale di cui ci occupiamo; questa provvida legge mutò il sistema finanziario, fino allora adottato, dalla capitalizzazione alla ripartizione; dettò nuove norme per i contributi — aumentandoli — e per la liquidazione delle pensioni dal 1° gennaio 1950.

Quasi ciò non bastasse a rendere caotica questa assicurazione, ecco intervenire la legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che rese ancora più sfasate le prestazioni concesse dal Fondo speciale per gli esattoriali, perchè avendo la legge determinato percentuali fisse per la liquidazione delle pensioni in ogni anno solare, l'anzianità d'iscrizione al fondo dei lavoratori non esercitava più alcuna influenza sul computo, per cui venivano favoriti i più giovani, i quali vantavano un minor numero di contributi, in confronto dei lavoratori anziani.

D'altra parte, essendo il Fondo speciale sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, era urgente ed indispensabile riportare il Fondo alla funzione per cui era stato istituito, quella cioè di concedere un trattamento di pensione migliore agli esattoriali, in considerazione del particolare, delicato servizio cui sono chiamati.

Era urgente e indispensabile procedere ad una riforma organica del Fondo, anche perchè la legge 2 settembre 1952, n. 1101, aveva previsto un adeguamento provvisorio delle pensioni fino al 31 dicembre 1955.

Entro tale termine — è evidente — si sarebbero dovute emanare le norme per una nuova disciplina legislativa della materia, ad evitare che le pensioni degli esattoriali tornassero ad essere liquidate con le norme precedentemente in vigore, cioè, praticamente, senza correttivi rispetto alla svalutazione monetaria.

Non vi è stato finora provveduto, cosicchè siamo oggi nella manifesta situazione della mancanza assoluta di una regolamentazione legislativa in proposito: siamo, cioè, in periodo di *vacatio legis*, donde la necessità assoluta ed urgente di colmare la grave lacuna.

È superfluo che io vi dica come e perchè siamo arrivati a tal punto. Meglio di me, se lo ritenesse opportuno, potrebbe farlo il nostro solerte, diligente e zelante onorevole Delle Fave, il quale con insistente tenacia fu al centro delle discussioni svoltesi per giungere ad una conclusione.

Egli interpose inutilmente i suoi buoni uffici di autorevole mediatore. E a lui, se mi fosse consentito, dovrei cedere la parola e tacermi. Dovete infatti sapere, onorevoli colleghi, che il Ministero del lavoro, fin dal giugno 1952, diede incarico all'Istituto nazionale della previdenza sociale di predisporre gli studi tecnici per attuare la riforma del fondo.

In base agli studi effettuati, si preparò un progetto di massima, sul quale si aprirono le discussioni, e non occorre dire tra chi; discussioni che continuerebbero ancora se le organizzazioni sindacali, a mezzo dei loro rappresentanti, non si fossero fatte parte diligente a presentare due disegni di legge che ricalcavano integralmente le tracce del progetto predisposto dal Ministero del lavoro. Quello sottoposto alla nostra approvazione rispecchia il primo, emendato e perfezionato.

Farei torto, onorevoli colleghi, alla vostra intelligenza, diligenza e soprattutto alla vostra competenza, se mi dilungassi nell'esposizione e nella illustrazione delle singole norme, che voi certamente conoscete. *Ruit hora!* Uno sguardo, anche fugace, ai titoli ed ai capitoli rivelerà

subito, alla conoscenza che voi avete della materia, la bontà delle norme contenute negli 84 articoli del disegno di legge.

Il vostro relatore, che li ha letti ed esaminati con interesse, sino a farne quasi un'indigestione, vi propone con tranquilla coscienza l'approvazione del disegno di legge, in quanto questo rende giustizia — vorrei dire la ripristina e la ridà — alla categoria degli esattoriali, eliminando sperequazioni e manchevolezze, colmando lacune, abolendo disparità ingiustificate di trattamento fra gli stessi iscritti al Fondo, il quale viene restituito alla funzione originaria ed agli scopi primitivi.

Lo raccomando alla vostra approvazione, anche perchè, onorevoli colleghi, esso risolve il problema previdenziale degli esattoriali in modo più organico e completo, anche se non perfetto; migliora le prestazioni agli iscritti, sia nell'attività di servizio che durante il meritato riposo, e migliora anche il trattamento economico degli aventi diritto alla reversibilità.

Il trattamento previdenziale che viene fatto, con questo disegno di legge, alla tanto benemerita, e non sempre benvoluta, categoria dei lavoratori esattoriali, vuole essere anche un riconoscimento dell'importanza e della delicatezza delle mansioni che essi devono esercitare, ed esercitano con tatto, nei confronti dei contribuenti. Dalla loro diligenza, abilità e perizia dipende la vita della collettività in questo importante settore. Confido che l'approvazione del disegno di legge darà loro nuova lena ed energie nuove per compiere sempre meglio il loro dovere verso la collettività, rappresentata dallo Stato. Noi, con l'approvazione del disegno di legge, abbiamo compiuto, onorevoli colleghi, il nostro dovere verso di loro.

PRESIDENTE. Desidero sia ben chiaro che, se questo disegno di legge verrà da noi accolto senza modificazioni, noi saremo indotti a far ciò dalla situazione, in certo senso coercitiva, nella quale ci troviamo.

Sono però convinto che un esame più approfondito, qualora fosse stato possibile, avrebbe potuto indurci a ripensamenti, su qualche punto del disegno di legge.

Date le circostanze, noi approviamo il provvedimento nei termini in cui ci è pervenuto; ma desidero rimanga a verbale ciò che ho detto, affinché non si pensi che siamo stati tanto ciechi da non accorgerci delle imperfezioni che esso presenta.

DE BOSIO. Mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge anche se, come giustamente ha sottolineato il nostro Presidente, sarebbe opportuno apportarvi qualche emendamento per eliminare le lacune che esso presenta.

Dobbiamo tener presente, però, che il provvedimento fa cessare una grave carenza legislativa, provvedimento che da anni questa categoria invocava, sia in sede sindacale sia ministeriale.

Il senatore Grava, nella chiara relazione svolta, ha posto in evidenza, sia pure in modo generico, i lati positivi e negativi del disegno di legge, senza sottoporre al nostro esame gli eventuali emendamenti da apportare, non essendo possibile allo stato discuterli ed eventualmente accoglierli, a causa della decadenza che sopravverrebbe. Pertanto, è opportuno approvare il disegno di legge nel testo attuale. Si vedrà in seguito il modo di migliorare la disciplina stabilita dal presente disegno di legge.

BITOSSI. Anch'io devo dichiarare che noi approveremo il disegno di legge in esame, se non altro perchè esso rappresenta il frutto di lunghe discussioni, svoltesi in sede sindacale. Sono io pure convinto che, se avessimo la possibilità di esaminare il provvedimento articolo per articolo, e di apportarvi modificazioni, forse talune incongruenze e lacune potrebbero essere eliminate, anche se sono il primo ad ammettere che, quando si discute un accordo sindacale, è inevitabile rinunciare a talune questioni di principio per vederne riconosciute altre, e che i problemi, pertanto, debbono essere riguardati nel complesso.

Prendo in esame una delle norme del disegno di legge, per dimostrare quanto sarebbe stato meglio poterla modificare: intendo riferirmi alla disposizione relativa alle variazioni delle pensioni in caso di aumento del costo della vita, disposizione che il senatore Grava ha sottolineato come positiva. In base all'arti-

colo 39 del provvedimento in esame, la variazione nella misura delle pensioni in corso sarà apportata soltanto se l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito variazioni, in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 12 per cento rispetto alla data del 1° gennaio 1956. Ora, è vero che nel nostro paese siamo in una fase di inflazione, sia pure molto controllata; ma — per quanto debba essere considerato positivo il principio di procedere a rivalutazioni — essendo il 12 per cento una misura molto elevata, potrebbe verificarsi che i pensionati percepiscano per anni e anni assegni, la cui portata corrisponda al valore di acquisto della moneta del 1956, mentre in realtà il costo della vita è aumentato nel frattempo. Meglio sarebbe stato, dunque, volendo conservare la norma, fissare un certo periodo di tempo, trascorso il quale si procedesse, comunque, alla rivalutazione delle pensioni.

Peraltro, ripeto, rappresentando il disegno di legge in esame il frutto di un accordo sindacale, e dovendosi pertanto esaminare il problema nella sua integrità, noi lo approveremo, esprimendo nel contempo ai dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette lo augurio che, entro un breve periodo di tempo, possano essere modificati i punti del provvedimento che risultassero per loro sfavorevoli.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che, per giungere all'accordo che si esprime nel provvedimento in esame, si è svolta presso il Ministero la più faticosa discussione di questi ultimi anni; una discussione che si è rivelata oltremodo lunga, non soltanto per gli inevitabili imprevisti che s'incontrano in casi del genere, ma perchè — ed è bene che questo si sappia — abbiamo dovuto mettere d'accordo, oltre che i lavoratori con i datori di lavoro, anche e soprattutto i datori di lavoro tra di loro: e ciò in conseguenza del fatto che i datori di lavoro sono suddivisi tra le esattorie private e quelle dipendenti dalle Casse di risparmio. Anzi, devo dare atto che la comprensione dei rappresentanti dei lavoratori è stata infinita: in verità, essi si sono rimessi fin dal primo momento al

punto di vista che sarebbe stato affermato dai datori di lavoro su alcune questioni di fondo. La vera difficoltà, pertanto, è consistita proprio nel mettere d'accordo i datori di lavoro tra loro.

Vorrei anche rilevare che, se il Senato rinunzia alla discussione di fondo sul problema, ciò avviene non soltanto perchè ci troviamo vicini alla scadenza del mandato della Camera, ma perchè possiamo essere confortati e tranquillati dal fatto che il Parlamento, quasi senza accorgersene, ha esercitato e assolto in questo caso la sua funzione. Infatti, la sola pressione che il Ministero del lavoro ha potuto esercitare allo scopo di sbloccare la situazione, era costituita dall'ammonimento che, se non fosse stato raggiunto l'accordo tra le categorie interessate, il Governo avrebbe provveduto di sua iniziativa, presentando alle Camere un proprio progetto di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

NATURA ED ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

CAPO I.

Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo.

Art. 1.

Il « Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », istituito con l'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura di cui alla presente legge e la denominazione di « Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle

esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » ; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della presente legge;

2) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalità che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo articolo 47.

(È approvato).

Art. 3.

Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1 del precedente articolo, la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

- 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
- 5) tre rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;
- 6) un rappresentante delle Casse di risparmio;
- 7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 8) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno fa-

coltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

(È approvato).

Art. 5.

Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura dell'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;

c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;

d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro;

e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;

f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

h) formulare proposte circa gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

l) approvare le modalità per l'applicazione della presente legge.

Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.

Il parere di cui alla lettera d) è obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti

collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianità diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia già espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformità di esso, non obbligano il Fondo.

(È approvato).

Art. 6.

Il Fondo è ordinato:

a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1) dell'articolo 2, col sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali;

b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) dello stesso articolo 2, col sistema di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista nella convenzione di cui al successivo articolo 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ai sensi del successivo articolo 41.

(È approvato).

Art. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e le passività nonché i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi al trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle dispo-

nibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.

Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'articolo 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.

(È approvato).

CAPO II.

Obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 8.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere ecce-

zionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

(È approvato).

Art. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.

(È approvato).

TITOLO II.

MODALITA' GENERALI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 10.

Al finanziamento del Fondo si provvede:

1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13;

2) per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2):

a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennità di anzianità e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione della indennità di anzianità nei casi di invalidità e morte.

Le modalità per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'articolo 47;

b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribu-

zione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute.

Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'articolo 5, lettera d) della presente legge.

(È approvato).

Art. 11

Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'omissione.

In ogni caso è dovuta una somma non inferiore all'importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo cui i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, è devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi, una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

(È approvato).

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui ai nn. 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variati in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4.

(È approvato).

Art. 13.

I contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2) dell'articolo 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto articolo 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.

Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte *pro tempore* per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali,

salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.

Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.

Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, semprechè tale partecipazione compete in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.

Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a lire 20.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo;

2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'articolo 10:

tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 2121 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 14.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la pena prevista dal successivo articolo 75, terzo comma.

(È approvato).

TITOLO III.

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI PENSIONE

CAPO I.

Contribuzione per il trattamento di pensione.

Art. 15.

Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1) dell'articolo 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

(È approvato).

Art. 16.

In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al

Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età.

La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

(È approvato).

Art. 17.

L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'articolo 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al « Fondo adeguamento pensioni » di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'articolo 7 della legge stessa.

I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto è tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

I contributi versati volontariamente al Fondo in conformità alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformità sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

(È approvato).

Art. 18.

I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto alla assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonchè durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

(È approvato).

Art. 19.

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute al lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

È esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

(È approvato).

Art. 20.

L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, purchè ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza è cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

L'iscritto che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

Non è dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre al quale si riferiscono, è dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.

(È approvato).

CAPO II.

Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.

Art. 21.

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'articolo 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, semprechè:

1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidità stessa è derivata da causa di servizio.

Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento, hanno diritto a quello previsto dal successivo articolo 33, nonchè alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

(È approvato).

Art. 22.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

(È approvato).

Art. 23.

All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 15 per cento. Ai soli fini del raffronto non si computano nelle retribuzioni le variazioni intervenute nelle stesse per effetto di variazioni nel costo della vita, ai sensi degli accordi sindacali sulla scala mobile.

Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'articolo 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale è stato versato il contributo.

Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai messi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese, nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni *ad personam*, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potrà essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

(È approvato).

Art. 24.

La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva è aumentata di una somma

pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione né risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo non può essere comunque inferiore a lire 156.000 annue.

La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge è corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festività natalizie.

La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilità di pensione relativa al mese di dicembre.

(È approvato).

Art. 25.

La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei

contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, è diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

(È approvato).

Art. 26.

Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:

a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nell'intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dell'ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese.

(È approvato).

Art. 27.

L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.

Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari al raggiungimento di 35.

Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie

o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Il periodo di contribuzione si considera come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.

(È approvato).

Art. 28.

L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verificano successivamente all'iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 29.

All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, punto 1), senza corrispondenza di interessi.

Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 21, per la pensione di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 30.

All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esat-

torie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti resta accreditata al Fondo con le riduzioni di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente articolo 27.

La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dello articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.

(È approvato).

Art. 31.

La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti all'articolo 21.

La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla data di presentazione della domanda.

L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidità.

(È approvato).

Art. 32.

L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 16, o, essendosene

avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, semprechè non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'articolo 10, senza interessi.

Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, semprechè non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

(È approvato).

Art. 33.

I contributi di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti

iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'articolo 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.

(È approvato).

CAPO III.

Norme relative alla liquidazione delle pensioni di reversibilità e indirette.

Art. 34.

Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione di reversibilità o indiretta, quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di età dell'iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorchè postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai

sensi dell'articolo 21, punto 2) e sia a carico del coniuge.

2) per i figli:

che essi siano celibi o nubili ed abbiano età inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dell'iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni.

3) per i genitori:

a) che nè coniuge, nè figli superstiti abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'età di 65 anni;

c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli e dei superstiti.

La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata già liquidata la pensione indiretta o di reversibilità, il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di età.

(È approvato).

Art. 35.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di reversibilità o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:

1) al coniuge, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di reversibilità o indiretto è calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstite sia un figlio soltanto.

Il trattamento complessivo per i genitori è stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno.

Il trattamento complessivo per i superstiti non può essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in coesistenza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti.

(È approvato).

Art. 36.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

(È approvato).

Art. 37.

Cessa il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni, salvo il caso di inabilità al lavoro, o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.

(È approvato).

Art. 38.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente:

- 1) coniuge;
- 2) figli;
- 3) genitori;

una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, maggiorati dei relativi interessi.

Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennità *una tantum*, questa è corrisposta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili di età inferiore ai 21 anni ed a totale carico dell'iscritto o, se di età superiore, invalidi al lavoro ai sensi dell'articolo 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso.

(È approvato).

CAPO IV.

Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita.

Art. 39.

Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sarà verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956.

Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terrà conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

(È approvato).

TITOLO IV.

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI CAPITALE

CAPO I.

Contribuzioni per le prestazioni di capitale.

Art. 40.

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) dell'articolo 10, sono a totale carico del datore di lavoro.

(È approvato).

CAPO II.

Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale.

Art. 41.

Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dell'articolo 2 è commisurato:

1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.

Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della

morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennità di anzianità superiore.

Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.

Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.

Il capitale complessivo non può tuttavia superare l'importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità d'importo superiore.

Le integrazioni previste dal presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.

Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;

2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare delle indennità di anzianità in quanto dovuta.

(È approvato).

Art. 42.

In caso di morte dell'iscritto, il capitale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 viene corrisposto:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dello articolo 2122 del Codice civile;

per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori, e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il 2° grado; la ripartizione è fatta in parti uguali.

(È approvato).

Art. 43.

Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.

(È approvato).

Art. 44.

Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari:

a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma più di due; al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennità di anzianità prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purchè il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolve il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.

(È approvato).

Art. 45.

Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità, si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro, mentre, ai fini della determinazione delle integrazioni previste dall'articolo 41 per

i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il lavoratore può ottenere, ai fini delle prestazioni di capitale, il congiungimento dei due periodi di servizio sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda per il congiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione sono dovuti dal lavoratore i contributi per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2) calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagati contestualmente alla domanda oppure nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso però saranno gravati degli interessi del 4,50 per cento dal giorno della domanda a quello dell'effettivo versamento.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuare il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del congiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

(È approvato).

Art. 46.

Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale sia superiore alla media delle retribuzioni corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluse, ai soli fini del raffronto, le variazioni conseguenti alle modificazioni del costo della vita, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base alla intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto negli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro. La garanzia sulla cauzione prestata dall'esattore o dal ricevitore delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per tale titolo.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo.

(È approvato).

CAPO III.

Norme relative alla Convenzione per la gestione delle prestazioni di capitali ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi.

Art. 47.

La convenzione prevista dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge è approvata dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 10, punto 2), lettera a), sarà previsto quanto segue:

1) relativamente alla capitalizzazione finanziaria: la possibilità di un aumento del saggio di capitalizzazione previsto dall'articolo 6, lettera b), in correlazione all'incremento delle giacenze in capitalizzazione, nonché l'estensione al Fondo degli eventuali benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni concedesse ai propri assicurati;

2) relativamente all'assicurazione temporanea di gruppo: la tariffa di premio ed i criteri per la periodica revisione della stessa; l'incidenza delle spese di gestione e le norme per la ripartizione col Fondo degli eventuali utili di gestione da destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati.

Nella convenzione saranno inoltre stabilite le modalità per la riscossione dei contributi relativi alle prestazioni di capitale e per

il pagamento delle prestazioni stesse; le modalità per la comunicazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati contabili pertinenti alla capitalizzazione finanziaria e dell'assicurazione temporanea di gruppo, nonché di tutti gli altri elementi necessari ai fini della compilazione dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici di cui all'articolo 7.

Per le prestazioni ad esso affidate l'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene una gestione contabile separata.

Alle variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi del secondo comma, punto 1), del presente articolo, si provvede, su proposta del Comitato speciale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 48.

I lavoratori per i quali risulti maturata, ai fini dell'indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere dal Fondo stesso anticipazioni per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I capitali necessari per le suddette anticipazioni saranno prelevati dai fondi affidati per la capitalizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le modalità per la concessione delle anticipazioni e le relative garanzie saranno determinate dal Comitato speciale di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato speciale stabilirà ogni anno lo importo massimo dei capitali da destinare alle suddette anticipazioni.

(È approvato).

TITOLO V.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Art. 49.

In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperimenta inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della

gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalità, il nuovo esattore o ricevitore è solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.

Il Fondo è tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennità di anzianità e delle integrazioni dovute ai sensi dell'articolo 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sull'ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilità solidale di cui al primo comma del presente articolo e fermo altresì quanto disposto dall'articolo 11.

La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per i suddetti titoli. Non è consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.

(È approvato).

TITOLO VI.

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla media an-

nua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto *b*) dell'articolo 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione a tutti gli effetti della presente legge, anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.

(È approvato).

Art. 51.

I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 52.

I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.

Il minimo di pensione previsto dall'articolo 24 è ridotto, in tali casi, nella stessa misura percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.

(È approvato).

Art. 53.

Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nella assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda l'iscrizione nel ruolo della mutualità.

I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.

Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente articolo 33.

(È approvato).

Art. 54.

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 55.

Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di assenza contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall'articolo 20, potrà essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge; i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 56.

Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dello articolo 21, anche se la invalidità non si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.

In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'articolo 34, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

(È approvato).

Art. 57.

Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattoriali anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei alla iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltre che alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 23, alla liquidazione a carico del Fondo di un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonchè con l'integrazione di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, numero 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni.

Tale supplemento viene corrisposto dalla data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

Art. 58.

Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purchè abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni.

Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purchè siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quanti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.

Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.

Il Fondo sopporta per intero l'onore delle pensioni di cui al presente articolo finchè, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.

(È approvato).

Art. 59.

Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'articolo 23.

Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.

(È approvato).

Art. 60.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione

della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base all'ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.

(È approvato).

Art. 61.

Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 62.

Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'articolo 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

(È approvato).

Art. 63.

Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre

1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'articolo 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) se per i periodi sopra indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nella assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a) è dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nella citata assicurazione obbligatoria;

b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno.

L'esattore o ricevitore delle imposte dirette è tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra

indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a).

Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 64.

È data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso; a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente articolo 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso articolo 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.

La regolarizzazione di detti ultimi periodi è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Il lavoratore che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.

Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può riscattare pres-

so il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente articolo 4.

Il lavoratore che si avvale della facoltà di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme:

1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè all'assicurazione obbligatoria;

2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma è dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.

(È approvato).

Art. 65.

Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.

A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralità, maggiorata del saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente articolo 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.

(È approvato).

Art. 66.

Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 67.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua		Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione	
1 ^a	fino a L. 499	L. 156.000	
2 ^a	da L. 500 » 999	» 182.000	
3 ^a	» 1.000 » 1.499	» 208.000	
4 ^a	» 1.500 » 2.499	» 234.000	
5 ^a	» 2.500 » 3.499	» 260.000	
6 ^a	» 3.500 » 4.999	» 299.000	
7 ^a	» 5.000 » 6.499	» 338.000	
8 ^a	» 6.500 » 7.999	» 377.000	
9 ^a	» 8.000 » 9.999	» 416.000	
10 ^a	» 10.000 » 11.999	» 442.000	
11 ^a	» 12.000 » 14.999	» 468.000	
12 ^a	» 15.000 » 17.999	» 481.000	
13 ^a	» 18.000 » 23.999	» 494.000	
14 ^a	» 24.000 » 29.999	» 507.000	
15 ^a	» 30.000 » 41.999	» 520.000	
16 ^a	» 42.000 » 53.999	» 533.000	
17 ^a	» 54.000 » 65.999	» 546.000	
18 ^a	» 66.000 in poi	» 559.000	

Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di reversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'articolo 80, viene

pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'articolo 24.

(È approvato).

Art. 68.

Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'articolo 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:

1950	24,50 %
1951	14 — %
1952	8,60 %
1953	8,30 %
1954	
fino al 31 maggio	5,70 %
dal 1° giugno	4,20 %
1955	1,50 %

La pensione così riliquidata, che non potrà essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato con l'articolo 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956, è determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente tratta-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

mento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

(È approvato).

Art. 69.

Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge.

Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.

(È approvato).

Art. 70.

Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.

(È approvato).

Art. 71.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.

Salvo quanto previsto all'articolo 72, nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonchè sull'intero importo della indennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a

contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.

(È approvato).

Art. 72.

Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verrà corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennità di anzianità liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

(È approvato).

Art. 73.

I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

(È approvato).

TITOLO VII.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 74.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, è ammesso ri-

corso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'Autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

(È approvato).

Art. 75.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto articolo 23.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'articolo 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato articolo 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.

(È approvato).

Art. 76.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonchè, per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del citato regio decreto-legge;

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonchè quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 77.

La riduzione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.

(È approvato).

Art. 78.

Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui all'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, mo-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)120^a SEDUTA (12 marzo 1958)

dificato con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460.

Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.

(È approvato).

Art. 79.

Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Art. 80.

Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.

(È approvato).

Art. 81.

Le prestazioni di capitali di cui all'articolo 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse.

Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'articolo 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennità di anzianità.

Uguale destinazione viene data:

all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di integrazione istituito con decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460;

ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonchè da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'età superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma 2° dell'articolo 23 di quest'ultimo regolamento;

ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva età superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 di questo ultimo decreto.

(È approvato).

Art. 82.

Il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'articolo 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 83.

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.

(È approvato).

Art. 84.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari